

Breno, 17 Ottobre 2024

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.SIV_2024_51

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto intervento provvisorio a carattere straordinario e d'urgenza di fornitura e sostituzione gruppi rifasamento centralina idroelettrica Fontanoni ubicata nel Comune di Bienno (BS)

Codice CIG: B3950AE8E4

PREMESSO che:

La società SIV Srl, Servizi Idrici Valle Camonica, ha come obiettivo principale quello di configurarsi come soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Valle Camonica (BS), nel costituendo Ambito Territoriale Ottimale della Valle Camonica.

La società a capitale interamente pubblico Servizi Idrici Valle Camonica Srl svolge quindi attività a favore degli Enti locali che ne detengono il capitale nell'erogazione del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 ss. del D. Lgs. n. 152/2006.

RICHIAMATO il *"Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori - struttura e criteri di utilizzo degli elenchi degli operatori economici iscritti e registrati sulle piattaforme SINTEL, MEPA e CONSIP"* della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione n.07/2024 del 02 Settembre 2024 pubblicato sul sito della società nella sezione *"Regolamenti"* al seguente link <https://www.siv srl.eu/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>

La società Servizi Idrici Valle Camonica Srl tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Nel rispetto della normativa di settore, al ricorrere dei presupposti, nei casi di necessità il contraente potrà essere individuato tra operatori economici con sede operativa ubicata nell'ambito territoriale di riferimento, in Valle Camonica (BS), presenti sul mercato (iscritti e registrati sulla piattaforma SINTEL), al fine di garantire l'immediata fornitura e servizio, anche in casi di urgenza, il tutto come previsto dall'Art.108 del [D.Lgs. 36/2023](#) comma 7. *"I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche*

prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento".

RICHIAMATO il nuovo Codice Appalti [decreto legislativo 36/2023](#), in particolare l'Articolo 50. - Procedure per l'affidamento, che riporta:

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

***b)** affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"*

RICHIAMATI:

- la "Convenzione per la gestione tecnica e la manutenzione della centralina idroelettrica Fontanoni" anno 2024, debitamente sottoscritta dalle parti in data 04.12.2023, depositata agli atti della società;
- in particolare l'Art. 3 – "Obbligazioni contrattuali" della suddetta convenzione che prevede al comma c) "Le manutenzioni di carattere straordinario, necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto, saranno a carico della Fontanoni Srl, incluse quelle necessarie a seguito di eventi eccezionali. Tali interventi saranno quantificati di volta in volta a seguito di trattativa privata. Restano escluse le manutenzioni e/o riparazioni effettuate per interventi d'urgenza necessari al ripristino del corretto afflusso di acqua negli acquedotti comunali, per le quali la Società di manutenzione è autorizzata ad intervenire sino a cinquantamila euro. Per gli interventi d'urgenza sopra citati, la Servizi Idrici Valle Camonica Srl, addebiterà alla Fontanoni Srl le prestazioni effettuate secondo il prezzario/listino prezzi in vigore e che la Servizi Idrici Valle Camonica Srl trasmetterà per accettazione alla Fontanoni Srl";
- la nota del 09.10.2024 Prot. N. 9031 trasmessa dalla scrivente società Servizi Idrici Valle Camonica Srl alla società Fontanoni Srl con la quale si comunica che nella serata di

lunedì 07 ottobre 2024, a seguito di un'improvvisa interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del gestore Enel Spa presso il Comune di Bienno, si verificava il fermo impianto della centralina idroelettrica di Fontanoni. Il tecnico elettricista reperibile della scrivente società interveniva immediatamente nella medesima serata ma, a causa di un'anomalia del quadro dei condensatori, non è stato possibile riavviare l'impianto;

CONSIDERATO CHE a seguito di intese telefoniche con l'Ingegnere Amministratore Unico della società Fontanoni Srl, si è provveduto a chiedere urgente sopralluogo per successiva redazione di preventivo per la sostituzione/riparazione del quadro dei condensatori alla ditta specializzata FADimpianti Srl;

VISTO il sopralluogo programmato nel pomeriggio mercoledì 09 ottobre 2024, con ritrovo alle ore 14:00 presso la centralina Fontanoni svoltosi alla presenza del tecnico specializzato della Ditta FADimpianti Srl, dei tecnici elettricisti della scrivente società e dell'Ingegnere Amministratore Unico della società Fontanoni Srl;

CONSIDERATO CHE per permettere il riavvio e regolare funzionamento della centralina idroelettrica Fontanoni ubicata nel Comune di Bienno (BS) si rende necessario un intervento provvisorio che prevede la sostituzione gruppi rifasamento come da nota/offerta della ditta FADimpianti Srl n. OF 98-00-24 del 10.10.2024, assunta a protocollo n. 9107;

RAVVISATA l'urgenza di eseguire l'intervento provvisorio a carattere straordinario di sostituzione gruppi rifasamento centralina idroelettrica Fontanoni ubicata nel Comune di Bienno (BS);

ATTESO che il Responsabile del Settore Acquedottistica e Manutenzioni della scrivente società, visto il carattere di urgenza, ha richiesto sopralluogo urgente e preventivo, nota depositata agli atti della società, al seguente operatore economico:

- ditta FADimpianti Srl – Prot. n. 9027 del 09.10.2024;

VISTA la comunicazione di disponibilità per sopralluogo ricevuta dall'operatore economico:

- ditta FADimpianti Srl pervenuta telefonicamente;

VISTA l'offerta pervenuta, depositata agli atti della società:

- offerta della ditta FADimpianti S.r.l. n. OF 98-00-24 del 10.10.2024 assunta a protocollo n. 9107 del 11.10.2024;

OSSERVATO che l'offerta pervenuta dalla ditta FADimpianti Srl con sede in Via Neziole 18, 25055 Pisogne (BS) – Codice Fiscale e P.IVA 02063640987, a seguito di accurata verifica delle schede tecniche allegate e depositate agli atti della società, risulta presentare un alto livello di qualità tecnica;

PRESO ATTO che in data 11.10.2024 l'Ingegnere Amministratore Unico della società Fontanoni provvedeva a trasmettere comunicazione di accettazione offerta OF 98-00-24 del 10.10.2024 della ditta FADimpianti Srl, assunta a protocollo n. 9133 del 11.10.2024, considerata l'urgenza ed al fine di garantire il riavvio della centralina idroelettrica al più presto possibile;

RILEVATA la necessità di provvedere all'apertura dell'affidamento diretto in oggetto, al fine di provvedere con urgenza all'avvio e al regolare funzionamento della centralina idroelettrica Fontanoni;

ATTESO che, per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è assolutamente necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

il servizio e fornitura in oggetto, infatti, non è parametrabile allo stato tra le convenzioni attive sulla piattaforma CONSIP;

CONSIDERATO CHE è doveroso per una società pubblica attuare una gestione che consenta la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, una maggiore efficienza nell'esecuzione dei lavori e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione dei medesimi lavori;

RILEVATA la necessità di predisporre la documentazione necessaria all'avvio dell'affidamento diretto utilizzando lo strumento elettronico messo a disposizione per Regione Lombardia dalla Piattaforma SINTEL e che mediante tale piattaforma è stato creato l'appalto ed è stato staccato il CIG;

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura e servizio sopra specificato è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio e fornitura quanto prima, al fine dell'avvio e del regolare funzionamento della centralina idroelettrica Fontanoni;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali precedentemente espletate;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante risorse proprie di parte corrente allocate; successivamente la società Fontanoni Srl provvederà a rimborsare tale importo di manutenzione straordinaria alla scrivente società come previsto dalla convenzione in essere debitamente sottoscritta dalle Parti;

RITENUTO possibile affidare il servizio e fornitura sopra specificato all'operatore economico ditta FADimpianti Srl con sede in Via Neziole 18, 25055 Pisogne (BS) – Codice Fiscale e P.IVA 02063640987, in quanto trattasi di operatore economico che, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio e fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC richiesto dall'ufficio competente;

DATO ATTO che, la presente relazione indica quanto segue:

- a) il fine che con l'affidamento si intende perseguire;
- b) l'oggetto dell'affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse della società all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

Il Responsabile Unico del Progetto DICHIARA:

- di dare atto dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento/progetto in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla Legge 190/2012;
- di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e delle norme in esso contenute;
- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire della società;

Il Responsabile Unico del Progetto:

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'affidamento in oggetto;
3. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico FADimpianti Srl con sede in Via Neziole 18, 25055 Pisogne (BS) – Codice Fiscale e P.IVA 02063640987, la fornitura e servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;

4. di stabilire quanto segue al fine di perseguire con l'affidamento e il conseguente contratto di provvedere alla fornitura in oggetto:

- **forma del contratto:** scrittura privata con scambio di corrispondenza;

- **clausole essenziali:**

- termine presunto esecuzione: 31 Dicembre 2024;
- pagamento: a seguito di emissione fatturazione e come in uso dalla scrivente società;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al dettaglio costi come da offerta economica presentata dall'operatore economico e depositata agli atti della società, alla corrispondenza fra le parti come previsto dall'Art.18 del Codice dei Contratti D.Lgs.36/2023, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;

- **modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;

5. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo presunto è pari ad € 8.500,00 IVA esclusa;

6. verificata la disponibilità economica, di impegnare, la spesa in argomento per il Settore Acquedottistica e Manutenzioni; successivamente la società Fontanoni Srl provvederà al pagamento di tale importo manutenzione straordinaria alla scrivente società;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl nella sezione "*Società Trasparente*" alla sotto-sezione "*Bandi di gara e contratti*".

Il Responsabile Unico del Progetto
(Geom. Rizzi Ottorino)